





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**QUINTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **51531/2021** promossa da:



ATTORE/I

contro

 con il patrocinio dell'avv. BULDRINI LORENZO elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI, 8 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BULDRINI LORENZO

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

La parte opposta ha precisato come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designato, *contrariis rejectis*

in via preliminare:

- rigettare le eccezioni d'incompetenza territoriale del Giudice adito e di carenza di legittimazione attiva della  poiché infondate per i motivi esposti in narrativa;
- concedere e/o autorizzare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 19318/2021- R.G. n. 40296/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data del 09.11.2021, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione.

nel merito:

- respingere l'opposizione ed ogni eccezione e domanda di parte opponente, per i motivi esposti in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 19318/2021 del 09.11.2021 -R.G. n. 40296/2021 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Rolfi Federico, e comunque condannare l'opponente al pagamento alla  delle somme di cui allo



stesso decreto ingiuntivo o di quelle maggiori o minori eventualmente accertate nel corso del giudizio;

- rigettare tutte le domande proposte da parte della società opponente [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
  - condannare [REDACTED] per aver agito in mala fede e/o colpa grave ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c.;
- in ogni caso e comunque:
- condannare la società [REDACTED] al rimborso delle spese di giudizio.
- Con riserva di produrre, dedurre, articolare prove e richiedere mezzi istruttori.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).

L’esame delle questioni seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

La soc. [REDACTED] ha proposto opposizione al d.i. nr 19318/21 per l’importo di euro 37.071,71 più [REDACTED]

I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati:

incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brindisi o del Tribunale di Bologna, in relazione a Brindisi tenuto conto del foro del debitore, e in relazione a Bologna tenuto conto del foro in cui la prestazione è stata eseguita; inoltre, non si tratterebbe di credito liquido con conseguente inapplicabilità dell’art. 20 cpc.

Difetto di legittimazione attiva della società [REDACTED] poiché nel mese di febbraio 2021 durante le trattative per il raggiungimento di un accordo transattivo la soc. opposta, tramite il proprio legale avrebbe riferito che le proposte formulate dalla soc. oggi opponete non trovavano accoglimento da parte dell’assicurazione nel frattempo intervenuta a garanzia dell’inadempimento di [REDACTED], e in “mancanza di opportune e dovute chiarificazioni da parte di [REDACTED] la [REDACTED] “potrebbe trovarsi a pagare per ben due volte le medesime fatture”.

Inesistenza del credito per assenza di prova, argomentando sull’inidoneità della fattura a costituire prova scritta del credito poiché atto a formazione unilaterale depositato dalla parte che intende avvalersene.

La società [REDACTED] si è costituita contestando i motivi di opposizione.

Il Tribunale osserva



La competenza territoriale è stata correttamente radicata tenuto conto della natura del rapporto contrattuale posto alla base del credito oggetto di ingiunzione, dai documenti agli atti (contratto- doc. 2 e fatture) risulta pacifico si sia trattato di vendita, così come risulta pacifico dagli stessi documenti che il pagamento non sia stato concordato al momento della consegna, con conseguente applicazione dell'art. 1498 comma 3.

Quanto al dedotto difetto di legittimazione attiva della società opposta non è francamente apprezzabile il ragionamento giuridico che sorregge l'affermazione; vale a dire che non è chiaro come il rapporto di [REDACTED] possa incidere nel rapporto di compravendita tra [REDACTED] e [REDACTED], non essendo nemmeno stata dedotta una cessione del credito.

Parimente infondata è l'opposizione in relazione alla mancanza di prova del credito.

È stato depositato il contratto firmato dall'acquirente [REDACTED] (doc. 2 già citato) nonché il riconoscimento di debito. Si veda al riguardo la pagina 2 del doc. 3 relativo alla mail inviata il giorno 9.2.21 da [REDACTED] a [REDACTED] nella quale si riconosce il debito per euro 37.071,71 (medesimo importo di cui al d.i.)

La parte opponente non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale e va sul punto confermata l'ordinanza del 6.2.23 la quale ha ritenuto non vi fosse un legittimo impedimento del l.r. [REDACTED] con conseguente applicazione dell'art. 116 cpc.

In definitiva l'opposizione è palesemente infondata, con conseguente applicazione dell'art. 96 terzo comma cpc anche avuto riguardo al comportamento processuale della parte opponente che dopo aver proposto opposizione non ha più coltivato il rapporto processuale introdotto, denotando in questo modo mala fede o colpa grave anche in relazione all'infondatezza dei motivi di opposizione relativi al merito sconfessati in via documentale (cfr Cass. 7222/2022). In relazione alla entità del risarcimento si stima equo liquidare tale importo nel medesimo di cui alle spese processuali (cfr Cass. 8943/2022).

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta l'opposizione al d.i. nr 19318/21 che per l'effetto dichiara esecutivo;
- Condanna la parte opponente [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5260,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% e contributo unificato, nonché al pagamento di euro 5260,00 ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 21 febbraio 2023

Il Giudice  
dott. Simonetta Scirpo

